

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Delibera N. 3

OGGETTO: Regolamento del Consiglio Provinciale.
Chiarimenti al Comitato Regionale di Controllo.

L'anno millenovecento95 addì ventitrè
del mese di gennaio alle ore 10,25 in Viterbo, nell'apposita
sala dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli
oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1^ convocazione.:

	Presente	Assente
Anselmi Dario	X	
Bonatesta Michele	X	
Bruziches Alessandro	X	
Caminati Salvatore A.	X	
Ceccarelli Francesco	X	
Coracci Giosuè Bruno		X
D'Angelo Giuseppe		X
Dottarelli Luciano	X	
Ercoli Osvaldo	X	
Flaschetti Camillo	X	
Forzoni Claudio		X
Giovannini Marcello	X	

	Presente	Assente
Grancini Adamo		X
Grattarola Roberta	X	
Lega Mario		X
Loreti Sandro	X	
Mauri Maurizio	X	
Paradisi Riccardo	X	
Riccardi Gianfranco	X	
Sacconi Roberto	X	
Santori Rinaldo	X	
Sini Giuseppe Benito	X	
Staccini Domenico	X	
Viviani Alessandro	X	

Presiede il Presidente Ugo Nardini.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

OGGETTO: Regolamento del Consiglio Provinciale - Chiarimenti al Comitato Regionale di Controllo.

Il Presidente, dopo aver comunicato che il Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, ha, con verbale n. 332 del 29/12/1994, chiesto chiarimenti in merito alla delibera consiliare n. 153 del 29/11/1994 avente per oggetto: "Approvazione regolamento del Consiglio Provinciale", da la parola al consigliere Dottarelli Luciano, presidente della Commissione consiliare che ha elaborato il regolamento in questione, affinché illustri i chiarimenti richiesti dal suddetto comitato e le relative proposte di risposta.

Dottarelli da lettura delle richieste del Comitato di Controllo che risultano essere le seguenti, articolate su cinque punti:

- 1) che vengano forniti chiarimenti in ordine al disposto dell'art. 4 in quanto traspare disparità di trattamento tra i gruppi che - in sede di elezione - hanno avuto un solo seggio e gruppi che - successivamente - si costituiscono con più di un Consigliere;
- 2) che vengano forniti chiarimenti in ordine al disposto dell'art. 9, in quanto non appare chiaro come la proporzionalità dei gruppi in Commissione venga rispettata, dato che in altro articolo si consente la costituzione del gruppo di un solo Consigliere, affermando che tutti i gruppi devono, comunque, essere rappresentati nella Commissione;
- 3) che vengano forniti chiarimenti in ordine al p. 5 art. 22, in quanto, a norma dell'art. 36 (IV° c.) L. 142/90, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, la competenza è riservata al Prefetto;
- 4) che venga chiarito il testo dell'art. 25 (1° comma) in quanto non sembra possa ritenersi valida l'ipotesi che la seduta di 1° convocazione una volta dichiarata regolarmente aperta, possa comportare automaticamente una seduta in 2° convocazione perchè nel corso della 1° sia venuto meno il numero legale;
- 5) che venga chiarito il testo dell'art. 25 (2° c.) in quanto il termine minimo di 24 ore previsto per la seconda convocazione (art. 24, 2° comma del Regolamento) non sembra possa essere rispettato nella ipotesi prevista dall'art. 25, 3° c.: è necessario pertanto che vengano ulteriormente precisati i termini per l'avviso di convocazione anche per quanto concerne quest'ultima circostanza;

Informa il Consiglio che la Commissione consiliare, nella riunione del 16 gennaio 1995, ha deciso quanto segue:

- a) riguardo il punto 1, l'art. 4 viene riproposto in quanto identico all'art. 14 dello Statuto vigente.

- b) riguardo al punto 2, si chiarisce che l'obbligo di assicurare a ciascun gruppo almeno un rappresentante all'interno di ciascuna commissione è stabilito dal 2° comma dell'art. 16 dello Statuto e che la rappresentanza proporzionale dei gruppi all'interno delle commissioni consiliari, viene stabilita dal Consiglio stesso, mediante un'adeguata partecipazione numerica di ciascun gruppo, come previsto dal 1° comma dell'art. 9 del Regolamento;
- c) riguardo al punto 3, si ritiene opportuno sostituire il comma 5° dell'art. 22, con il seguente: "Quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, si applica la normativa vigente";
- d) riguardo al punto 4, viene chiarito che non esiste l'automatismo della seduta di seconda convocazione quando una di prima è andata deserta nel corso della seduta perchè, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, per aversi la seduta di seconda convocazione è necessario recapitare l'avviso relativo "ai consiglieri provinciali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 24", quindi almeno 24 ore prima della seduta di 2° convocazione;
- e) riguardo al punto 5, si rende necessario inserire al 3° comma dell'art. 25 tra le parole "nel caso si renda necessario", e "è rinnovato soltanto ai consiglieri...", la frase: "fermo il termine di cui all'art. 24 - 1° comma";

Propone pertanto al Consiglio l'adozione della seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto riferito dal Presidente della Commissione consiliare Dottarelli Luciano;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, reso dal responsabile del servizio, atteso che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile;

Visto altresì il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità della medesima proposta;

D E L I B E R A

- 1) di approvare i chiarimenti da fornire al CORECO nei termini specificati in narrativa, lettere a) b) d);
- 2) di approvare la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 22 del regolamento riportata in narrativa alla lettera c);
- 3) di approvare l'inserimento della frase: "fermo il termine di cui allo art. 24 - 1° comma" come specificato alla lettera e) della

narrativa dando atto che per effetto di ciò, il 3° comma dell'art. 25 del Regolamento risulta essere il seguente:

"Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, fermo il termine di cui allo art. 24 - 1° comma, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella viene sciolta per essere venuto a mancare il numero legale".

Sulla proposta interviene il Consigliere Sini per precisare che i chiarimenti comportano anche piccole modifiche al regolamento.

Non avendo altri chiesto la parola, il Presidente pone la presente proposta in votazione per alzata di mano che risulta approvata con il seguente risultato:

Presenti 20

Votanti 19

Favorevoli 19

Astenuto 1 - Bonatesta

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

OSVALDO ERCOLI

IL PRESIDENTE

UGO NARDINI

IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLO' PIAZZA

In pubblicazione all'Albo provinciale per quindici giorni consecutivi
dal 25 GEN. 1995

Copia Conforme per uso Amm.vo

Viterbo 25 GEN. 1995

IL SEGRETARIO

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino



IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le

F.to CANNONE Dino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prov.le per
quindici giorni consecutivi dal 25-1-95 al 10-2-95

Nessuna opposizione è pervenuta.

Viterbo, 11-2-95

IL SEGRETARIO GENERALE

D' Ordine del Segr. Gen.le

F.to Cannone Dino

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO sugli ATTI
degli ENTI LOCALI
VISTO - NULLA DA OSSERVARE
nella seduta del 2-2-1995
Verbale n. 346
Roma, li

IL SEGRETARIO
F.to Illeggibile

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI

PROT. N. 58/24

PROVINCIA VITERBO

.004810

11 FEB. 95

Cat. 1 lit. 11

AL SIG. PRESIDENTE DEL


Amun Prole
VITERBO

A norma dell'art. n. 32 della L.R. 13.3.1993 n. 26

SI COMUNICA CHE IL COMITATO

NELLA SEDUTA DEL 2.2.95 VERBALE N. 346
NON HA RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA' IN ORDINE ALLE
DELIBERE N. 153 e 3 ADOTTATE RIISPETTIVAMENTE
il 24.11.94 e il 23.1.95 dal Consiglio Provinciale

Il Presidente
(Dr. Roberto Pallese)



* ACTIVITY REPORT *

02/02 '95 13:29

6

2

MODE	CONNECTION TEL	CONNECTION ID	START TIME	USAGE T.	PAGES
TX	0761325975	G-3	02/02 13:28	01'01	01(00)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

APPROVATO CON DELIBERE N. 153/94 E N. 3/95

oooooooooooo

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. La durata in carica e la posizione giuridica dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

ART. 2.



Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. Il Consiglio provinciale tiene la sua prima seduta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione che deve essere fatta entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere anziano il Consigliere più anziano di età.

In pubblicazione all'Albo Provinciale
per quindici giorni consecutivi a
decorso del 3 FEB. 1995
Viterbo li 3 FEB. 1995

D'Ordine del Segr. Gen.le


Cannone Dino



In pubblicazione all'Albo per
giorni quindici dal 3-2-95 al 17-2-95
Viterbo li 20-2-95

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Ordine del Segr. Gen.le

Cannone Dino



3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Presidente della Provincia, va contestualmente partecipato al Prefetto e al Presidente del CO.RE.CO.-.

ART. 3.

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provinciale procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio con votazione palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta il Presidente della Provincia dà comunicazione al consiglio della nomina dei componenti la giunta ed espone la proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4.

Composizione

1. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre consiglieri.
2. Un gruppo può essere composto anche da due o da un consigliere a condizione che rappresentino una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.
3. I consiglieri che non possono costituire un gruppo e non intendono appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto.

4. Ciascun gruppo elegge un presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Fino al momento in cui un gruppo non procede all'elezione di cui al comma 4., è considerato presidente del gruppo il consigliere più anziano.

ART. 5.
Costituzione

1. Ogni gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria della Provincia, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capo-gruppo.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

ART. 6.
Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 7.
Dotazione di risorse e di strutture

1. La Provincia mette a disposizione risorse e strutture idonee per lo svolgimento dell'attività di ciascun gruppo.
In particolare, nei limiti delle disponibilità, la Provincia assegna locali idonei per l'attività dei gruppi, garantendo almeno un locale per i gruppi di maggioranza ed uno per quelli di minoranza.

2. La Provincia istituisce inoltre, l'ufficio denominato "RAPPORTI ISTITUZIONALI", dotato di una unità di personale che svolge anche funzioni tecniche di supporto ai gruppi.

ART. 8.

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5., è convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta del Presidente della Provincia o di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio provinciale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. Le sedute della conferenza dei Capigruppo sono pubbliche.
3. La convocazione contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, avviene attraverso inviti scritti che devono essere ricevuti almeno 48 ore prima della seduta. Copia della convocazione deve essere affissa all'albo pretorio.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE

ART. 9.

Istituzione

1. Il Consiglio provinciale, una volta insediatosi ed eletti il proprio Presidente ed il Vice Presidente, stabilisce, entro i successivi 60 giorni, il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare, garantendo

comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Di tutte le commissioni consiliari è componente di diritto il Presidente del Consiglio Provinciale.
3. Le commissioni durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Provinciale.
4. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 10. Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli ai sensi dell'art. 9. I Capigruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria della Provincia.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Presidente del Consiglio, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.

ART. 11. Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

ART. 12.

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 13.

Convocazione

1. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia e all'Assessore competente per materia.
4. Per la convocazione vale quanto stabilito all'art. 8. per la convocazione della conferenza dei capigruppo.

ART. 14.

Sedute - Adempimenti preliminari

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei Consiglieri per constatare se vi sia il numero legale. Risultato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara valida la seduta. In caso contrario, trascorsa mezza ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Presidente dichiara la seduta deserta. Di ciò viene redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

ART. 15.

Funzionamento

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un Consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione del voto.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari almeno alla metà più uno dei componenti la commissione.
3. Il Presidente della Provincia e gli Assessori possono prendere parte alle sedute delle commissioni.
4. Alle sedute delle commissioni possono partecipare, su richiesta del Presidente, e a titolo consultivo, degli esterni in grado di fornire informazioni utili ai fini della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 16.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della commissione è un dipendente almeno di 7° livello funzionale designato dal Segretario della Provincia.

Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio.

2. I verbali delle sedute delle commissioni, sottoscritti da tutti i presenti, devono indicare la data, l'ora, e il luogo della riunione, i nomi e i cognomi dei presenti, le volontà manifestate all'unanimità o quelle dei singoli componenti.

ART. 17.

Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della commissione.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 20 (venti), salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la proposta di provvedimento continua il proprio iter facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 18.

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario provinciale e dei titolari degli uffici provinciali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dalla Provincia. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 19.

Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 16 dello Statuto, può procedere alla istituzione di commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonchè il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 20.

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata determinazione della commissione stessa, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

**ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO**

ART. 21.

Sede riunioni

1. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che dichiara aperta e chiusa la seduta.

2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo della Provincia; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione del Presidente del Consiglio su proposta del Presidente della Provincia che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 22.

Sessioni

1. Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto in **sessione ordinaria** per la discussione e deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Può essere riunito in via **straordinaria**, fermo restando sempre la esclusiva competenza del Presidente del Consiglio, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni 20 (venti) dalla presentazione della richiesta.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Può infine, con le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione si applica la normativa vigente.
6. Per le riunioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente del Consiglio deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno (3) tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

ART. 23.
Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, anche spediti a mezzo raccomandata R.R., al domicilio del Consigliere.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari, purchè sia lasciato nella cassetta postale o, in mancanza, affisso alla porta della abitazione del destinatario e ciò risulti dalla dichiarazione del messo notificatore o dalla documentazione dell'Amministrazione postale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere recapitato ai Consiglieri **almeno 5 (cinque) giorni** prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va recapitato **almeno 3 (tre)** prima di quello fissato per la prima adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va recapitato **almeno 24 ore prima**. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario generale della Provincia, essere pubblicato, mediante affissione all'Albo pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia proposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti

necessari per poter essere esaminata.

8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 24.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interessi.
3. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 25.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima

convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri provinciali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 24.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, fermo il termine di cui all'art. 24 - 1° comma, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, dal Consiglio stesso. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 24.

ART. 26.

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio, fatta eccezione per i casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia
 - b) alla Giunta provinciale
 - c) ai Presidenti dei gruppi consiliari o ad almeno tre Consiglieri provinciali
 - d) ai Consigli comunali della provincia
 - e) a 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.
2. Le proposte, formalizzate nei termini specificati nell'articolo successivo, vengono inviate al Presidente del Consiglio per essere sottoposte all'approvazione della Commissione Consiliare competente.

ART. 27:
Ordine del giorno

1. Le proposte, licenziate dalla Commissione Consiliare, vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. In caso di motivata urgenza e per specifiche deliberazioni il Presidente della Provincia può chiedere la convocazione del Consiglio . In tali casi il Presidente del Consiglio convoca la seduta nel termine di 48 (quarantotto) ore.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio, o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le proposte di deliberazioni a contenuto dispositivo devono essere formalizzate almeno negli elementi indispensabili per una adeguata comprensione sia della motivazione che del dispositivo e non possono essere poste a votazione se non munite, previa istruttoria e nei limiti di cui siano necessari, dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, della certificazione prevista dall'art. 55, comma 5 della stessa legge e del parere del revisore dei conti.
6. Gli uffici provinciali, sotto la responsabilità del Segretario generale, provvedono alla istruttoria delle proposte di deliberazioni d'iniziativa della Giunta, del Presidente e degli Assessori. Per la formulazione delle proposte da parte degli altri Consiglieri devono fornire le informazioni e i documenti necessari, oltre ad esprimere pareri e certificare secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 28.

**Sedute - Adempimenti
preliminari**

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio invita il Segretario generale a procedere all'appello dei Consiglieri per constatare se vi sia il numero legale. Risultato legale il numero dei presenti, il Presidente del Consiglio dichiara valida la seduta. In caso contrario, trascorsa mezz'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Presidente del Consiglio dichiara la seduta deserta. Di ciò viene redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
2. Il Presidente del Consiglio, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta l'adunanza, quindi, se non vengono presentate interrogazioni, interpellanze o mozioni, pone in votazione, se regolarmente depositati, i verbali, non ancora approvati del Consiglio, di precedenti sedute.
I suddetti verbali debbono, di norma, riferirsi a sedute tenutesi negli ultimi tre mesi.
3. Sui verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 29.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 30.

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 31.

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conferma di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alla vie di fatto.

ART. 32.
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
1. in tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 33.
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 34.
Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare di norma prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del Consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 (cinque) minuti.

ART. 35.

Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri, iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 36.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al Presidente del Consiglio.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) **i venti minuti** per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n° 132;
 - b) **i quindici minuti** per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) **i dieci minuti** per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) **i cinque minuti** per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di **venti minuti**. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 37.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente primo che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può

intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, **i cinque minuti**. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di **cinque minuti ciascuno**.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente del Consiglio, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 38.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il ~~significato~~ ^{significato} delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 39.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività della Provincia.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario generale della Provincia nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Provincia, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque **almeno 10 (dieci) giorni** prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario generale della Provincia le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio al Vice Segretario o, in assenza di quest'ultimo, ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 40.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo⁴ per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 41.
Verifica numero legale

1. Il Consigliere che si assenti o rientri in aula, deve comunicarlo al Segretario affinché risulti a verbale.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
3. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati alla Provincia. Se ciò non avviene entro 30 (trenta) minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 42.
Votazione

1. Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le ~~Votazioni~~, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 43.

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 44.

Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario generale della Provincia, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché i nominativi dei Consiglieri astenuti.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 28 e sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 45.

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 46.

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 47.

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario generale della Provincia deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 48.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici della Provincia ed a quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Presidente della Provincia.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dalla Provincia, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi di tutti gli organi della Provincia, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge o da provvedimenti amministrativi.

ART. 49.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o

intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate di norma per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri e sono rivolte al Presidente della Provincia o alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. L'interrogazione orale non può avere durata superiore a 15 (quindici) minuti.
4. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere tempestivamente e comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
5. Ove non venga chiesta la risposta scritta, lo svolgimento dell'interrogazione avviene di norma nella stessa seduta.

ART. 50.

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente della Provincia o da un Assessore.
Esse non possono avere la durata superiore a 15 (quindici) minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere la durata superiore a 5 (cinque) minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la

dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interrogazione, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 51.

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata di norma per iscritto al Presidente del Consiglio Provinciale, consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. L'interpellanza orale non può avere durata superiore a 15 (quindici) minuti.
3. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
4. Ove non venga richiesta risposta scritta, lo svolgimento dell'interpellanza avviene di norma nella stessa seduta.

ART. 52.

Svolgimento delle interpellanze

1. Le risposte alle interpellanze vengono date dal Presidente della Provincia o da un Assessore. Esse non possono avere la durata superiore a 15 (quindici) minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interpellante, che può anche dichiarare di essere o no^a soddisfatto.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente della Provincia o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata scritta da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e quello di replica competono ad un solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 53.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, **ciascuno per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.**

ART. 54.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione, se presentata in tempo utile è discussa nella prima seduta del Consiglio provinciale. Se presentata nel corso della seduta, il Presidente ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 55.
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Per vicende di particolare rilevanza, che richiedono un pronunciamento tempestivo del Consiglio, le mozioni possono essere discusse e votate nella stessa seduta di presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 15 (quindici) minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 10 (dieci) minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 56.
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale o per alzata di mano.

ART. 57.
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto,

senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale o per alzata di mano, dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 58.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale o per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 59.

Tempo della seduta dedicato a mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. In ogni seduta, allo svolgimento delle mozioni, interpellanze ed interrogazioni, è dedicata, di norma, un'ora.
2. Le interrogazioni non svolte sono rinviate, alla seduta successiva.
3. In casi particolari, la conferenza dei capigruppo può stabilire tempi e modalità diverse.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 60.

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; essa è presentata al Presidente del Consiglio provinciale il quale deve metterla in discussione del Consiglio provinciale non prima di 10 (dieci) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
2. E' votata per appello nominale e, se approvata, facendo decadere il Presidente della Provincia e la rispettiva Giunta, comporta lo scioglimento del Consiglio provinciale.
3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia, non possono essere inseriti altri oggetti da trattare.

ART. 61.

Decadenza dalla carica di Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n° 154.
3. Il Consigliere provinciale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore della provincia o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 (dieci)

giorni dopo l'avvenuta modifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

ART. 62.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria generale della Provincia a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

TITOLO V

ART. 63.

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Provinciale limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non si sia raggiunta la maggioranza assoluta sul complesso del

regolamento, il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza semplice.

4. Viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori 15 (quindici) giorni.
5. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
6. Entro due mesi dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle commissioni consiliari permanenti.
7. Una copia dello stesso viene depositata negli uffici della Segreteria provinciale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

.....